



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'8 NOVEMBRE AD OGGI

08/11/2013	Una decisione della Consulta e una legge toscana: due provvedimenti diversamente discutibili (gustavo bacigalupo)	15/11/2013	Rischioso giocare con il computer in ufficio (o in farmacia)? (giorgio bacigalupo)
11/11/2013	La locazione ad un medico di un immobile strumentale risparmia l'iva – QUESITO (Studio Associato)	15/11/2013	Ancora sul "bancomat" – QUESITO (roberto santori)
12/11/2013	Agevolazioni prima casa: "occhio" a quello che si dichiara nell'atto di acquisto (stefano civitareale)	18/11/2013	Le detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici - QUESITO (stefano civitareale)
13/11/2013	Publicato in G.U. il Regolamento per la rateazione dei debiti fiscali (stefano lucidi)	19/11/2013	Per la Cassazione anche la superficie non calpestabile "fa" immobile di lusso (mauro giovannini)
13/11/2013	Il rimborso della tassa sull'imbarcazione (Studio Associato)	19/11/2013	Il "bollo" sulle fatture – QUESITO (valerio salimbeni)
13/11/2013	Adeguamento Istat per ottobre 2013 (Studio Associato)	20/11/2013	Definitivo: il silenzio-assenso non si applica alle istanze dei titolari di farmacia (gustavo bacigalupo)
14/11/2013	Coniugi in società partecipano al concorso ma nell'attesa inseriscono la figlia nell'esercizio – QUESITO (stefano lucidi)	20/11/2013	E' deducibile il contributo alle spese per l'abitazione erogato a favore del coniuge separato (che, però, ci paga le tasse...) (franco lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'8 NOVEMBRE AD OGGI

08/11/2013 - Una decisione della Consulta e una legge toscana: due provvedimenti diversamente discutibili

Cosa hanno in comune la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 31.10.13 e la l.r. Toscana n. 47 del 9.08.2013? A parte, come vedremo, la loro dubbia condivisibilità, ben poco, ma, se per un momento i due provvedimenti li guardiamo in un unico contesto temporale, comprendiamo forse perché gli "esperti", i cultori e i praticanti in genere del diritto delle farmacie non possano rilassarsi più di tanto, al pari evidentemente dei titolari di farmacia e delle loro rappresentanze professionali e sindacali.

Con le sentenze del Consiglio di Stato di questi ultimi sei o sette mesi, infatti, avevamo raggiunto quasi la pace dei sensi, perché più o meno tutto quel che ci premeva conoscere il CdS ce lo ha rivelato; qualcuno, come chi scrive, aderisce sostanzialmente alle sue conclusioni, altri un po' meno.

Il prossimo step sarebbe stato e resta quello, che si preannuncia sciaguratamente ancor più imponente, dei concorsi straordinari tuttora in pieno svolgimento.

Ma la nostra tranquillità viene ora incisa inopinatamente da questo primo intervento della Consulta sull'art. 11 del dl Cresci Italia, del resto atteso perché doveva essere deciso il ricorso governativo contro le due leggi di Trento e Bolzano di cui avevamo dato anche qui notizia.

Per la verità, la nostra prima impressione – attestata colpevolmente su quella subito affiorata nella stampa di categoria – è stata che si trattasse di un (per noi) inevitabile pronto allineamento della Corte alle posizioni del Consiglio di Stato, mentre Bruno Nicoloso e Stefano Lucidi avevano immediatamente dato una lettura diversa e più accorta, convincendo anche noi che la tregua è già finita.

Analizzandola, infatti, con migliore attenzione, è una sentenza ([consultabile cliccando qui](#)) che ricalca solo in parte la posizione del Supremo Consesso Amministrativo, che in particolare, ricordiamolo, non ha mostrato alcuna incertezza nell'affermare e ribadire più volte che, a parte la riduzione e l'unificazione del *quorum* a 3.300, l'altra vera novità contenuta nell'art. 11 stava e

sta nell'affidamento ai Comuni - le amministrazioni più vicine ai cittadini portatori dei bisogni da soddisfare (art. 118 Cost.) - di tutte le attribuzioni provvedimentali in materia di organizzazione delle farmacie sul territorio.

Secondo il CdS, quindi, al Comune spetta la revisione, sia straordinaria che ordinaria, della "pianta organica" (le virgolette sono sempre doverose, per le ragioni che conosciamo) delle farmacie, e dunque, come il più contiene il meno, tanto la fissazione del numero degli esercizi (dividendo con una calcolatrice quello complessivo degli abitanti per il nuovo rapporto limite), come la loro collocazione territoriale individuata in modo da "assicurare un'equa distribuzione ecc.". Due momenti anche ontologicamente inscindibili.

Invece, se non abbiamo letto male anche la seconda volta, non è affatto così per la Corte che riesce chissà come (appiattirsi infatti in questo modo sul dato testuale sembra davvero irragionevole e quindi non consentito) a configurare in seno al provvedimento di revisione della "pianta organica" una distinzione, del tutto sconosciuta alle norme vigenti come previgenti del settore, tra la determinazione del numero delle farmacie "spettanti a ciascun comune" [come recita il nuovo comma 2 dell'art. 2 della l. 475/68 secondo la riscrittura operata sub c) del comma 1 dell'art. 11] e la loro distribuzione e/o collocazione sul territorio.

Tanto è convinta la Corte che si tratti di due operazioni che l'art. 11 avrebbe inteso (?) ben distinguere tra loro, da assegnarle in *principio* – mortificando grandiosamente non solo la fine sostanza proprio del principio fondamentale invocato dalla Consulta ma al tempo stesso anche l'intera storia della "pianta organica" (o dell'omologo strumento che può averla oggi sostituita) – a due amministrazioni diverse: al Comune, cioè, il legislatore statale avrebbe riservato in via esclusiva (qui inizierebbe e finirebbe appunto il nuovo principio statale di riferimento) soltanto il secondo dei due (?) momenti di cui consterebbe la revisione, quello della distribuzione territoriale dei nuovi esercizi, e lasciando invece libere le Regioni e le Province di Trento e Bolzano di attribuire *diversamente*, ma in ogni caso *non al Comune*, il compito di svolgere il primo, quello della divisione

aritmetica tra popolazione complessiva e 3.300.

Per scelta precisa e univoca del dl. Cresci Italia, quindi, le due (?) diverse (?) funzioni insite nel provvedimento sarebbero state distribuite tra “due livelli di governo” pure diversi tra loro, cosicché le due leggi di Trento e Bolzano, avendole invece assegnate a una stessa amministrazione (la Giunta provinciale), confliggerebbero anche per questo – oltre che per non aver riservato la seconda ai Comuni, ma sono in realtà due facce della stessa medaglia - con la disposizione di principio così straordinariamente menomata nella ricostruzione della Consulta.

Di qui - conclude la sentenza (naturalmente la Corte dice altre cose, e alcune certo scontate, che chiunque potrà rilevare dalla sua lettura, e che però lasciano già presagire una decisione di rigetto delle eccezioni di incostituzionalità dedotte dal Tar Veneto) - l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.p. Trento 4/10/12 n. 21 (oltre che dell’art. 2, comma 1, della l.p. Bolzano 11/10/12 n. 16), ma limitatamente – ecco il problema – “alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»” (Trento) e “alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie»” (Bolzano).

Quel che può comportare una decisione del genere è intuibile: non soltanto ora saranno le Giunte di Trento e Bolzano a poter/dover avviare i procedimenti di revisione, lasciando ai Comuni lo svolgimento del solo, pur fondamentale, ruolo di formazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (e di qualche altra attribuzione che potrà ritenersi connessa a quel ruolo), ma, ed è quel che più conta, rischiano di venir miracolosamente resuscitate – anche se con questo minore ambito di applicazione e operatività – tutte le norme regionali attributive delle competenze in tema di “piante organiche” agli organi centrali delle Regioni, che invece ritenevamo, e soprattutto il CdS ha sicuramente ritenuto come ormai definitivamente caducate per contrasto con il sopravvenuto principio fondamentale della riserva ai Comuni di ogni potestà al riguardo.

Le Regioni, quale più quale meno, si erano ormai pressoché assuefatte allo spossamento di qualunque attribuzione in materia, ma ora potrebbero essere ingolosite dall’idea di avvalersi di questi assunti della Corte (*incidentali*, ma non solo) e riacciuffare per i capelli la titolarità del procedimento di revisione (e della “prima metà” del provvedimento finale), così dando vita in ogni caso ad un macchinoso concorso di competenze provvedimentali e consultive sprezzante di qualsiasi esigenza di semplificazione, celerità ed economicità del procedimento amministrativo e, ci pare, lontano mille miglia dai disegni del dl. Cresci Italia.

E non vogliamo neppure immaginare quale strumentalizzazione potrebbe andare in scena sul palcoscenico capitolino...

Speriamo che non sia così e che il buonsenso, se in giro ce n’è ancora un po’, si disinteressi bellamente delle improvvide notazioni della Consulta (che addirittura evoca a sostegno l’art. 5 della l. 362/91, che di per sé non prova niente) e lasci le cose esattamente come stanno oggi, in attesa magari che la Corte possa ripristinare quel po’ di certezza del diritto in occasione proprio dell’imminente giudizio promosso dal Tar Veneto.

Quanto alla legge toscana citata all’inizio, che - con la solita disposizione innestata nel cuore di un maxi provvedimento che parla di tutto – sopprime con un tratto di penna invisibile ai più la tanto sofferta “proiezione”, il suo rilievo va probabilmente ben oltre i confini regionali, ma è anch’essa per altri versi discutibile. Ne parleremo prossimamente.

(gustavo bacigalupo)

11/11/2013 - La locazione ad un medico di un immobile strumentale risparmia l’iva – QUESITO

Ho un locale (A10) intestato alla farmacia che affitto ad alcuni medici come studio. Fino ad oggi ho applicato l’iva sui canoni di affitto, ma ora ho saputo che una recente modifica ha reso queste locazioni esenti e vorrei pertanto sapere come posso fare per far risparmiare l’iva ai medici, visto che per loro è un costo.

Il d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, ha in pratica riscritto ex

novo il regime iva delle locazioni e cessioni di fabbricati.

Per effetto delle modifiche operate, dal 26 giugno 2012 le locazioni dei c.d. “immobili strumentali per natura” - ai quali appartengono anche gli “A10”, sempreché indicati nel libro inventari, considerati fiscalmente come strumentali anche se non utilizzati per l’attività (e, quindi, come locali farmacia) ma dati in locazione a studi medici - sono diventate esenti a meno che il locatore opti per l’applicazione dell’imposta nel contratto stesso. Prima di quella data, invece, tali locazioni erano obbligatoriamente imponibili perché effettuate nei confronti di soggetti passivi (i medici) con *pro-rata di detrazione pari o inferiore al 25%*.

Ora, come ha chiarito di recente la stessa Agenzia delle Entrate (*circolare n. 22/E del 28/06/2013*), per i contratti di locazione in corso al 26/6/2012 i locatori che non hanno più interesse ad applicare l’iva in fattura possono assoggettare i canoni al (nuovo) regime naturale di esenzione con efficacia vincolante per tutta la durata residua del contratto, redigendo un atto integrativo dell’originario contratto di locazione – che, in pratica, altro non contiene che questa manifestazione di volontà – da registrare, per conseguirne ovviamente una “data certa”, con il pagamento dell’imposta in misura fissa di € 67,00.

Questo consentirà, per l’appunto, di fatturare senza iva i canoni successivi a tutto vantaggio degli inquilini per i quali, come ricorda anche il quesito, l’iva – in quanto medici - non è detraibile.

Né peraltro si produrrebbero effetti negativi in capo alla farmacia. E infatti, se è pur vero che quest’ultima, venendo a svolgere un’attività esente ai fini dell’iva, potrebbe subire in linea di principio una riduzione della percentuale di detrazione pari al rapporto tra i ricavi esenti (gli affitti, evidentemente) ed il totale dei ricavi (art. 19-bis DPR 633/72), tuttavia agli effetti pratici il peso di questi canoni sul totale dei ricavi della farmacia è così trascurabile da non compromettere significativamente il diritto alla detrazione – o addirittura da non comprometterlo affatto se tale percentuale non supera lo 0,50 – a fronte (ricordiamolo) di una maggiore soddisfazione dei locatori.

(Studio Associato)

12/11/2013 - Agevolazioni prima casa: “occhio” a quello che si dichiara nell’atto di acquisto

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 21282/2013) ha chiarito la portata delle condizioni per l’acquisizione delle agevolazioni *prima casa*, con particolare riferimento alle dichiarazioni che devono essere rese nell’atto di acquisto.

Ricordiamo rapidamente che, secondo la nota II-bis n. 1) all’art. 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al TU Registro, l’agevolazione viene riconosciuta a condizione che “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.”

Ebbene, secondo il ragionamento della Corte, la menzionata dichiarazione riguarderebbe non solo la residenza – circa il suo stabilimento o alla volontà di stabilimento nel termine dei diciotto mesi nel comune in cui si trova l’immobile - ma anche il luogo di lavoro, sempre in ordine al suo stabilimento o alla volontà di stabilimento nello stesso termine.

Tale dichiarazione, peraltro, deve essere resa a pena di decadenza e perciò, in definitiva, se non viene resa, o se non viene rispettato nel termine previsto l’impegno al trasferimento (allorché la dichiarazione riguardi, per l’appunto, quest’ultimo), l’agevolazione è irrimediabilmente perduta; ma lo stesso effetto, attenzione, si

produce se ne viene resa “una per un’altra” pur sussistendo in concreto le condizioni di quella erroneamente non resa (!).

Quindi, ad esempio, se ci si trova ad acquistare un appartamento nel comune in cui effettivamente si svolge l’attività ma non si ha la residenza e - per errore o per leggerezza - nell’atto viene dichiarata la volontà di volerla trasferire nel termine dei diciotto mesi e poi il trasferimento non si realizzi, l’agevolazione sarà definitivamente perduta (con il consueto corredo di maggiori imposte e sanzioni...) senza la possibilità di obiettare che, svolgendo in quel comune l’attività, l’altra condizione erroneamente non dichiarata di fatto è sussistente dato che quel che la legge richiede a pena di decadenza è proprio che di questo si faccia dichiarazione nell’atto.

L’interpretazione della Corte appare ineccepibile sul piano letterale ma finisce con il penalizzare forse eccessivamente situazioni per le quali, pur sussistendo in concreto le condizioni per l’ottenimento dello sconto fiscale, questo viene rifiutato per effetto di una dichiarazione errata (magari anche frutto di una... cattiva assistenza professionale) e pertanto, in ultima analisi, di una mera formalità.

Ma fino a quando quest’orientamento non muterà, massima attenzione a quel che mettiamo nero su bianco.

(stefano civitareale)

13/11/2013 - Pubblicato in G.U. il Regolamento per la rateazione dei debiti fiscali

Il “Decreto del fare”, recentemente convertito in legge dal Parlamento (v. *Sediva news* del 12-13/9/2013), ha previsto tra l’altro la possibilità per i contribuenti morosi di richiedere una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali, e che la decadenza dal beneficio della rateazione scatterà soltanto in caso di mancato pagamento di otto rate, anche se non consecutive.

Il provvedimento rimandava tuttavia, per la piena sua efficacia, all’immane *Regolamento ministeriale* che però - almeno questa volta - è stato ormai definito in termini ragionevoli, essendo stato pubblicato nella G.U. dell’8 novembre u.s.

Dal suo testo emerge che la rateazione fino a 120 soluzioni mensili del debito fiscale non sarà automatica, ma potrà essere concessa solo se l’ordinario numero di 72 rate non è sostenibile dal contribuente e cioè se l’ammontare della rata risulti superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del contribuente, calcolato sulla base degli indici ISEE (che può essere normalmente richiesto ai CAF).

Per le imprese, invece, la maggiore rateazione può essere concessa soltanto se la rata risulti superiore al 10% del fatturato dell’azienda e l’indice di liquidità sia compresa in certi coefficienti conseguenti a calcoli complessi.

Naturalmente le rate non saranno automaticamente fissate in 120, ma saranno determinate nel loro numero (compreso tra 73 e 120) dal concessionario per la riscossione dei tributi in funzione del rapporto tra l’ammontare delle rate e il reddito disponibile.

Un iter quindi non semplicissimo, ma che può valere la pena percorrere in ipotesi di “sofferenza” finanziaria.

(stefano lucidi)

13/11/2013 - Il rimborso della tassa sull’imbarcazione

Come abbiamo reso noto a tempo opportuno, un decreto legge del Governo Letta ha rimodulato la tassa sulle imbarcazioni istituita dal Governo Monti.

In particolare, è stata prevista - ed era molto attesa... - l’esclusione dal pagamento della tassa per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri e la riduzione al 50% degli importi dovuti alla data di entrata in vigore del decreto-legge per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri.

I possessori di imbarcazioni che avessero effettuato il versamento per intero della tassa in argomento entro il 31 maggio scorso (che per la verità dovrebbero essere tutti, considerato che il provvedimento è entrato in vigore in data successiva) possono oggi ottenere il rimborso dell’importo versato in eccesso mediante

istanza da proporre *esclusivamente* in via telematica compilando il relativo modello che è stato ora approvato dall’Agenzia delle Entrate e che è disponibile sul sito dell’Agenzia stessa.

L’istanza, giova ricordarlo, potrà essere presentata a decorrere dal 18 novembre 2013.

(Studio Associato)

13/11/2013 - Adeguamento Istat per ottobre 2013

È stato pubblicato nella G.U. l’indice di aggiornamento Istat relativo a ottobre 2013; sono ancora in diminuzione sia l’annuale, pari infatti allo 0,70%, come anche il biennale, pari al 3,4%.

I canoni di locazione vanno quindi elevati, su base annua, dello 0,525% (corrispondente al 75% dello 0,70%) e, in ragione biennale, del 2,550% (il 75% del 3,4%).

(Studio Associato)

14/11/2013 - Coniugi in società partecipano al concorso ma nell’attesa inseriscono la figlia nell’esercizio - QUESITO

Mia figlia si è appena laureata e sta per sostenere gli esami di Stato. Premettendo che la farmacia è attualmente costituita in una snc (coniugale), è rurale sussidiata, ha un fatturato di circa 900.000 euro, oltre l’attività di grossista dal fatturato peraltro variabile, come posso inserirla al meglio sotto ogni punto di vista (fiscale, professionale ecc.)? Considerando inoltre che appena possibile vorremmo inserire nella società ns. figlia, che succederà se io e mia moglie dovessimo vincere una farmacia nel concorso straordinario?

Sembra che la migliore collocazione lavorativa di Sua figlia nell’ambito della farmacia sia in questo momento quella dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nella quale le prestazioni lavorative dell’associata - che andrebbero tuttavia svolte (a parte i rapporti padre-figlia) con modalità che devono escludere almeno in astratto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la snc associante - sono retribuite mediante una partecipazione agli utili della società titolare dell’esercizio.

Sua figlia maturerà così i requisiti professionali soggettivi per assumere in futuro la titolarità di una farmacia o di una quota di società di persone titolare di farmacia, e dal punto di vista fiscale potrà evidentemente essere anche meglio ripartito il reddito d’impresa con la possibilità dunque di beneficiare nel concreto di aliquote inferiori rispetto a quelle “marginali” che attualmente gravano sui due soci della società.

Sul versante previdenziale, Sua figlia sarà naturalmente tenuta ad iscriversi all’Enpaf e a versare i contributi in misura piena, salva in ogni caso l’iscrizione all’Inail per l’assicurazione sugli infortuni.

Trascorsi due anni, perfezionati perciò i necessari requisiti, Sua figlia potrà entrare nella società mediante donazione da parte Sua e di Sua moglie di una frazione più o meno cospicua delle quote da voi oggi possedute.

Quanto alla vs. partecipazione al concorso straordinario, sussistono tuttora (oltre a numerosi altri) i dubbi derivanti dall’interpretazione fornita tempo fa dal Ministero della salute circa la pretesa “contitolarità” della farmacia vinta a concorso nell’ipotesi di partecipazione in forma associata; se quella tesi fosse fondata, sareste costretti - in caso di esito positivo della procedura concorsuale - a cedere le quote sociali della snc oggi da voi possedute per poter assumere la titolarità della farmacia assegnata.

È un tema da noi trattato diffusamente più volte e anche qualche giorno fa, e chi segue questa Rubrica conosce il nostro totale dissenso da una tesi fantasiosa piuttosto che suggestiva, anche se non possiamo certo nascondervi che l’autorevolezza del Ministero (che ha soprattutto radici... storiche) potrà influenzare nei fatti Comuni e Regioni, e quindi soltanto una pronuncia giurisprudenziale - sempreché il Ministero, come pure dovrebbe, non si decida finalmente a un ripensamento - potrà sgombrare il terreno da ogni residua incertezza.

Dobbiamo dunque attendere gli sviluppi e vedere, quando sarete chiamati ad accettare la farmacia eventualmente assegnatavi, se – persistendo e raccogliendo consensi specie presso la Regione e/o il Comune l'interpretazione ministeriale – vs. figlia avrà a quel momento maturato i requisiti per ricevere (verosimilmente sempre ricorrendo a donazioni) l'intero capitale della società dai genitori (dandovi così modo di accettare con tranquillità la farmacia vinta a concorso) per poi, se del caso, sciogliere la società e assegnare a se stessa la farmacia in forma individuale.

Se invece la farmacia vi fosse assegnata in tempi molto rapidi (del che si può però quantomeno dubitare), e voi foste parimenti “costretti” a cedere le quote sociali, sarà necessario trovare altre soluzioni - “ponte” o definitive - su cui ragionare al momento opportuno.

(stefano lucidi)

15/11/2013 - Rischioso giocare con il computer in ufficio (o in farmacia)?

È recente una sentenza della Cassazione (n. 25069) secondo cui il dipendente che utilizza il computer dell'ufficio per “giocare” può essere passibile anche di licenziamento (per giustificato motivo).

La storia risale addirittura al 2007, anno in cui il dipendente era stato licenziato per aver utilizzato il computer dell'ufficio per un periodo calcolato, sulla base di un anno, di un totale di circa 300 ore.

E però se da un lato il Tribunale di Roma aveva ritenuto valido il licenziamento, dall'altro la Corte di Appello lo aveva annullato intimando al datore di lavoro la corresponsione al dipendente del risarcimento del danno pari a sei mensilità ovvero, in alternativa, la riassunzione in azienda entro i tre giorni successivi.

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva annullato il licenziamento perché nella lettera di contestazione disciplinare, inoltrata dal datore di lavoro al lavoratore, era citato solo un episodio di utilizzo “illecito” del pc, non sufficiente quindi ad irrogare la massima sanzione.

Poi però la Corte d'Appello aveva aggiunto che il controllo del computer del lavoratore da parte dell'azienda aveva in realtà evidenziato l'impiego reiterato dello stesso, e per di più il monitoraggio del computer era comunque da considerarsi lecito in quanto il dipendente aveva dato il suo consenso.

L'azienda aveva inoltrato ricorso in Cassazione e la Sezione Lavoro lo ha accolto assumendo che non può considerarsi generico l'addebito mosso al dipendente solo per la mancata indicazione delle singole “partite” giocate da quest'ultimo, dato che il datore di lavoro, nel corso del giudizio di merito, aveva in realtà adeguatamente dimostrato il grande utilizzo del computer a fini di gioco, sufficiente dunque a giustificare il licenziamento.

(giorgio bacigalupo)

15/11/2013 - Ancora sul “bancomat” - QUESITO

Mi riferisco alla [Vs. news dell'1/10/13](#).

Ho avuto l'accesso in farmacia della Guardia di Finanza proprio qualche giorno fa: hanno controllato tutti gli scontrini degli ultimi 4-5 giorni se corrispondevano agli importi pagati con il bancomat e al relativo orario.

Ho chiesto ai finanziari come mi dovevo comportare in caso di pagamento unico tramite bancomat o carta di più scontrini fiscali. Mi hanno consigliato di scrivere sulla ricevuta del bancomat che resta in farmacia “Somma degli scontrini xx + yy”

Se la verifica ha l'obiettivo – come riteniamo - di rilevare eventuali mancate battiture, sarebbe sufficiente, ci pare, essere in grado di documentare che l'incasso giornaliero fino al momento dell'accesso - pari alla somma tra contante e ricevute bancomat o carta di credito - “quadri” effettivamente con il totale degli scontrini emessi (parimenti) fino al momento dell'accesso.

In altri termini, sempre a nostro avviso, non sarebbe necessario “dettagliare” le ricevute bancomat e carte di credito con i corrispondenti scontrini fiscali, anche se indubbiamente una simile evidenza facilita ancor più l'attività di controllo che potrà pertanto certo procedere più fluida e spedita, con sicuro beneficio per tutti.

(roberto santori)

18/11/2013 - Le detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici - QUESITO

Ho ristrutturato quest'anno un immobile e, potendo avere se non sbaglio un bonus di 10.000 euro per le spese d'arredamento, vorrei sapere se tra queste rientrano i tendaggi, le luci appliques a parete fisse e l'acquisto di un televisore, naturalmente pagando tutto con bonifico bancario; non mi è chiaro inoltre da quale data in poi devono essere stati effettuati gli acquisti per la loro detraibilità.

Ricordiamo che l'art. 16, comma 2 del d.l. 63/2013 (convertito nella l. 90/2013) prevede - a favore dei soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, come noto “maggiorata” fino al 31/12/2013 (aliquota del 50% e tetto di spesa di 96mila euro) - il riconoscimento di un'ulteriore “...detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.”.

E, stando ai recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (cir. 29/E del 18/09/2013), sono inclusi tra i “mobili” ricompresi nell'agevolazione anche “gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'immobile oggetto di ristrutturazione”.

Non sono invece ammessi al beneficio, sempre secondo l'Agenzia, “gli acquisti di porte e pavimentazioni (ad esempio, il parquet) tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.”

Per quanto poi riguarda in particolare il più famoso degli elettrodomestici, il televisore per l'appunto, lo stesso documento di prassi non sembra recare buone notizie.

Vi si afferma infatti che i grandi elettrodomestici oggetto dell'agevolazione debbano essere individuati facendo riferimento all'Allegato 1B del decreto legislativo 25/7/2005 n. 151 (che recepisce, per inciso, la normativa comunitaria in materia di riduzione dell'uso e smaltimento di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), e però nell'elenco non figurano i televisori.

A stretto rigore, quindi, l'acquisto del televisore non dovrebbe rientrare nell'agevolazione anche se, in verità, sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, l'Allegato 1B non costituirebbe un elenco tassativo ma “un utile riferimento” – così si esprime la circolare - “in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa”. E' appena il caso di aggiungere che, finché non interverranno ulteriori chiarimenti, l'acquisto del televisore potrebbe essere quantomeno “a rischio”.

Riguardo agli adempimenti necessari per fruire dell'agevolazione, interessante è l'apertura a favore del pagamento di queste spese – oltre che con il bonifico “qualificato” – anche con carte di credito o carte di debito; il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento, invece, comporterebbe la perdita dell'agevolazione.

Anche per la decorrenza dell'agevolazione si registra infine una qualche apertura dell'Agenzia, che ha infatti chiarito che la detrazione compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, e tuttavia – ecco il vantaggio - quel che deve necessariamente precedere l'acquisto di mobili ecc. non è il pagamento delle opere relative all'intervento principale, ma più semplicemente l'inizio dei lavori.

In sostanza, l'agevolazione è salva anche se i pagamenti dell'intervento principale intervengono successivamente alla spesa per il mobilio e gli elettrodomestici.

(stefano civitareale)

19/11/2013 - Per la Cassazione anche la superficie non calpestabile “fa” immobile di lusso.

Notizie non buone dalla Cassazione in materia di agevolazioni prima casa.

Sappiamo bene che questa agevolazione non si applica alle c.d. “abitazioni di lusso” così come definite da un decreto ministeriale del 2 agosto 1969, che qualifica per l'appunto come di “lusso” le abitazioni che rispondano a diversi requisiti.

Ma il parametro più “pericoloso” – per la facilità con cui può essere superato, soprattutto per le abitazioni di un certo livello - è la *superficie utile complessiva* che, se superiore ai 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), qualifica irrimediabilmente l'immobile come di lusso.

Ebbene, recentemente (*sent. 21287 del 18/09/2013*) la Suprema Corte ha chiarito che nel calcolo della *superficie utile complessiva* deve essere ricompresa anche l'estensione di quella *non calpestabile*, e dunque anche i muri perimetrali e quelli divisorii, escludendo soltanto gli ambienti richiamati (balconi, terrazze, ecc) con ciò “spostando in basso l'asticella” per la qualifica dell'immobile di lusso e perciò anche per il conseguimento dei benefici.

Considerato quindi che anche la differenza di pochi metri quadri può sbarrare la strada all'agevolazione, ripristinando così la ben più onerosa tassazione piena (e pertanto rimettendo eventualmente in discussione anche il prezzo concordato tra le parti...), dovrebbe essere ben chiara la portata di questa ennesima pronuncia *pro-Fisco* degli Ermellini.

(mauro giovannini)

19/11/2013 - Il “bollo” sulle fatture - QUESITO

Ho notato che sulle fatture del grossista c'è scritto: “imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'agenzia delle entrate”; ma la cosa riguarda anche noi quando talvolta facciamo fatture per qualche cliente?

Il pagamento dell'imposta di bollo *in modo virtuale* (artt. 3 e 15 DPR 642/1972) costituisce una particolare modalità di pagamento dell'imposta di bollo che prevede il versamento diretto in luogo dell'apposizione dei contrassegni; autorizzati a tale modalità di pagamento sono soltanto i contribuenti che producono ingenti quantità di documenti per i quali l'utilizzo dei contrassegni sarebbe da un punto di vista gestionale estremamente oneroso.

Tra costoro non rientrano però normalmente le farmacie le quali, se si trovano ad emettere qualche fattura *senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto* per importi superiori a € 77,47 (DPR 642/1972 - Tariffa art. 13 all. A e art. 6 all. B), si limiteranno ad applicare sul documento un contrassegno del valore di € 2,00 (importo così elevato a partire dal 26 giugno u.s. dai precedenti € 1,81 dalla l. 71/2013 di conversione del d.l. 43/2013).

(valerio salimbeni)

20/11/2013 – Definitivo: il silenzio-assenso non si applica alle istanze dei titolari di farmacia

Nella Sediva News del 16/9/13 (“*La dubbia estensibilità del silenzio-assenso alle istanze del titolare di farmacia*”) ci siamo soffermati su una sentenza del Tar Friuli (n. 433 del 20/08/2013) che aveva ritenuto applicabile il *silenzio-assenso* anche alla domanda di un titolare di farmacia diretta, come nel caso ivi deciso, al rilascio dell'autorizzazione allo spostamento dell'esercizio.

Avevamo giudicato questa decisione sbagliata due volte: per aver cioè ritenuto estensibile l'istituto anche a istanze di provvedimenti riguardanti la “salute”, una materia invece espressamente esclusa dal quarto comma dell'art. 20 della l. 241/90 e succ.mod., e anche per non aver considerato che in quella fattispecie si era trattato in realtà della richiesta di autorizzazione al trasferimento della farmacia oltre i confini della sede di pertinenza, che è un provvedimento non contemplato in nessuna norma di legge (se si esclude l'incredibile disposizione campana di cui abbiamo parlato qualche tempo fa), quindi inidoneo in radice a formarsi per atto espresso come pure evidentemente per *silenzio-assenso*.

Auspicavamo anche, però, che il Consiglio di Stato potesse una volta per tutte risolvere l'interrogativo di fondo magari proprio in sede di appello al provvedimento friulano, quel che è ora avvenuto con la celere sentenza “breve” n. 5433 del 14/11/13, con cui il Supremo Consesso annulla la decisione del Tar Friuli affermando in via definitiva l'inapplicabilità del *silenzio-assenso* al nostro settore appunto per la sua inerenza alla materia della “salute” e ponendo così fine alla questione.

È una conclusione che sicuramente convince sul piano giuridico, ma non ci aiuta granché su quello pratico, perché probabilmente sarebbe risultato utile estendere il *silenzio-assenso* anche, perlomeno, ad alcune istanze di provvedimento che hanno la pessima abitudine di poltrire un po' troppo - senza ragioni apparenti - negli uffici pubblici.

Si pensi in particolare alla domanda di rilascio della titolarità a favore del cessionario di una farmacia, quindi del provvedimento di riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio, che pure dovrebbe avviare un procedimento generalmente di durata modesta, e dunque perlomeno in questo caso – che può implicare investimenti di capitale importanti - il *silenzio-assenso* avrebbe potuto spingere le pratiche con migliore efficacia.

Ma tant'è: ce ne faremo una ragione.

(gustavo bacigalupo)

20/11/2013 - E' deducibile il contributo alle spese per l'abitazione erogato a favore del coniuge separato (che, però, ci paga le tasse...)

E' noto che l'assegno *periodico* di mantenimento corrisposto a favore del *coniuge separato* costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo (art. 10 TUIR).

D'altra parte, il beneficiario dell'assegno deve – specularmente – considerare come redditi imponibili (per la precisione *redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*) le somme ricevute.

Fondamentale per la deducibilità, tuttavia, è la natura di *onere periodico* dell'assegno poiché, come ritiene la stessa giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo *Cass. 1002/2012*) e, neanche a dirlo, l'Agenzia delle Entrate (*Ris. 153/E/2009*), le somme corrisposte *una tantum* restano invece *indeducibili* (per chi le corrisponde) e “*intassabili*” (per chi le riceve).

Ma sappiamo anche che, se la sentenza non stabilisce la quota destinata al mantenimento dei figli, l'assegno è deducibile nella misura del 50% ed (ancora una volta) imponibile in pari misura.

Ora però la Cassazione, con un'ordinanza molto recente (n. 13.029 del 2013), riconduce nel *genus* dell'assegno *periodico* di mantenimento anche l'erogazione - parimenti *periodica* - del coniuge obbligato nei confronti dell'altro coniuge *per le spese relative all'immobile di abitazione del coniuge affidatario e del figlio*, con la conseguenza di estendere anche a tali somme il regime fiscale dell'assegno di mantenimento, e dunque queste spese saranno *deducibili per chi le sostiene* ma *imponibili per chi ne beneficia* e, dato che riguardano *indistintamente* l'immobile in cui abitano coniuge e figlio, la deducibilità e l'imponibilità saranno limitate al 50%: né più né meno.

(franco lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Il silenzio-assenso non si applica alle istanze dei titolari di farmacia

Consiglio di Stato – *sent. 14/11/2014, n. 5433*

Ne abbiamo parlato poco fa nella Sediva news del 20/11/2013.

➤ Negata la sospensiva della deliberazione dell'Asl senese di avvio del progetto sperimentale di consegna a domicilio dei farmaci ai “pazienti cronici”

Tar Toscana – *ord. 07/11/2013, n. 560/2013*

È una vicenda ampiamente trattata sulla stampa di categoria e ben nota quindi ai titolari di farmacia.

Si tratta di una fattispecie abbastanza peculiare e comunque l'ordinanza del Tar – relativa perciò alla sola fase cautelare – non può evidentemente costituire, almeno di per sé, un “precedente” insuperabile.

➤ **No al commercio on-line degli “etici”**

Tar Lazio – ord. 28/10/2013, n. 4216

Come del resto era ragionevole attendersi, i giudici romani hanno ritenuto legittima la sospensione cautelativa, disposta dall’Antitrust, del commercio di farmaci *etici* tramite web, in quanto non conforme “né al disposto di cui all’art. 122 del r.d. 1265/1934, né alle norme (art. 87 e ss. del d.lgs. 219/2006) sulla disciplina della vendita di farmaci che richiedono la prescrizione medica”.

➤ **L’assegno di mantenimento può essere bloccato se il figlio maggiorenne è in condizione di lavorare**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 30/10/2013, n. 24515

L’assegno di mantenimento può essere dal giudice ridotto, o addirittura eliminato, qualora si dimostri che il figlio maggiorenne, ancorché non ancora autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa che dimostri quindi capacità idonee per entrare nel mondo del lavoro.

➤ **La “prima casa” non diventa di lusso se i 240mq vengono superati solo grazie al garage, che infatti di per sé - a differenza dei muri perimetrali - non incrementa la metratura.**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 08/11/2013, n. 25161

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 18/09/2013, n. 21287

Se l’immobile supera i 240 mq soltanto perché nel calcolo viene incluso anche un locale munito di un proprio accesso con passo carrabile, non è considerato “di lusso” e quindi il contribuente non perde le agevolazioni fiscali “prima casa” godute in sede di acquisto.

A questa decisione della Cassazione pro-contribuente è necessario però contrapporre l’altra pro-Fisco del 18/09/2013, n. 21287, commentata nella Sediva news 19.11.13 (v. sopra), che infatti inserisce nel calcolo, come superficie utile complessiva, anche quella non calpestabile dei muri perimetrali e divisorii.

➤ **La notifica per posta raccomandata della cartella è valida anche senza l’identificazione del ricevente**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 08/11/2013, n. 25128

In netta controtendenza al generale orientamento dei giudici tributari di tutt’Italia, che ha sinora ritenuto *inesistente* la notifica a mezzo posta raccomandata delle cartelle esattoriali senza l’identificazione del ricevente, la Suprema Corte ha invece affermato che l’atto recapitato dall’Agente per la riscossione è perfettamente valido anche se nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento peraltro non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile.

➤ **Le presunzioni bancarie “investono” anche i movimenti di denaro verso i collaboratori dell’impresa**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 07/11/2013, n. 25120

La Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento del Fisco - emesso sulla base della *presunzione* ex art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/73 - nei confronti dell’impresa, se quest’ultima non riesce a giustificare contabilmente le somme versate sui conti correnti bancari dei propri collaboratori, perché in tale evenienza queste movimentazioni possono “equivalere” a compensi e/o a ricavi non dichiarati.

➤ **È nullo l’accertamento “antielusivo” senza la richiesta di chiarimenti al contribuente? Sarà la Consulta a stabilirlo**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 05/11/2013, n. 24739

I giudici del “Palazzaccio” hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 37-bis, co. 4, D.P.R. 600/73, che prevede la *nullità* dell’avviso di accertamento che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti da inviare al contribuente nelle forme e nei tempi prescritti dalla stessa norma

➤ **Stop al Redditometro se il rinvio alle spese è “generico”**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 21/10/2013, n. 23740

Gli Ermellini hanno ritenuto illegittimo un accertamento “da redditometro” se le spese sostenute per gli incrementi patrimoniali vi siano state indicate *semplicemente* per una certa somma complessiva. In tal modo, infatti, il contribuente non è posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.

➤ **È online la video-guida dell’Agenzia delle Entrate sul “bonus arredi”**

Agenzia delle Entrate – video Youtube 08/11/2013

Sul canale tematico dell’Agenzia delle Entrate del famoso portale Youtube, è stata pubblicata una video-guida che illustra le modalità per usufruire delle agevolazioni sull’acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, secondo le nuove disposizioni contenute nel “decreto del fare” e di cui ci siamo occupati più volte (da ultimo, v. sopra Sediva News del 18/11/2013).

➤ **Finalmente il decreto attuativo per la rateazione dei debiti verso Equitalia**

Ministero Economia e finanze - D.M. 06/11/2013 (G.U. 08/11/2013, n. 262)

Come segnaliamo nella Sediva News del 13/11/2013 (v. sopra), è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del MEF attuativo dell’art. 52 del “decreto del fare” che concede la possibilità, a privati ed imprese in stato di crisi, di accedere ad una nuova forma di dilazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali.

3 – SCADENZE FINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

02/12 (poiché il 30 novembre cade di sabato) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013 e *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; se *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, ovvero versamento della *sesta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

02/12 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) per l’anno 2013 mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i titolari di partita iva oppure mediante Mod. F24 *cartaceo* da presentare in banca o alla Posta, limitatamente ai non titolari di partita iva

12/12 – Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a imprese da soci o familiari dell’imprenditore.

16/12 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di novembre 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di novembre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di novembre.

16/12 - Versamento dell’acconto (pari al 90%) dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2013.

16/12 - Versamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) per fabbricati, terreni e aree fabbricabili posseduti nel 2013.

16/12 - Versamento del saldo 2012 di irpef e irap dovuto in base alla *dichiarazione dei redditi 2012-Unico 2013 delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2013* (la dichiarazione dei redditi, ricordiamolo, deve essere presentata entro il 31/12/2013).

27/12 - Versamento dell’*acconto Iva* relativo al mese di dicembre per i contribuenti *mensili*, ed al quarto trimestre per i contribuenti *trimestrali*.

* * *